

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 2545

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(ANDREOTTI)

dal **Ministro del Tesoro**

(CARLI)

e dal **Ministro per la Funzione Pubblica**

(GASPARI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(VASSALLI)

col **Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica**

(RUBERTI)

e col **Ministro della Sanità**

(DE LORENZO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 NOVEMBRE 1990

Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, recante corresponsione ai pubblici dipendenti di accenti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego

ONOREVOLI SENATORI. - L'accluso decreto-legge riproduce, con alcune integrazioni approvate dalla Commissione lavoro della Camera dei deputati, il contenuto del decreto-legge 22 settembre 1990, n. 264, che, a sua volta - salvo che per talune modifiche soppressive resesi necessarie e a seguito dell'entrata in vigore di apposite leggi relative ai miglioramenti economici per gli appartenenti alla Polizia di Stato, alle Forze di polizia ed alle Forze armate, nonché per talune disposizioni che recepiscono clausole contenute in accordi contrattuali, ma non inseribili nei relativi decreti presidenziali di recepimento - riproduceva sostanzialmente il contenuto dei decreti-legge 26 marzo 1990, n. 60, e 25 maggio 1990, n. 123, e 24 luglio 1990, n. 200, non convertiti nel termine costituzionale.

Il decreto-legge intende sopperire alle seguenti distinte esigenze:

provvedere alla corresponsione di acconti al personale in attesa della definizione dei rinnovi contrattuali;

stabilire un adeguamento necessario e limitato del trattamento stipendiale dei dirigenti dello Stato e delle categorie collegate ed equiparate;

dettare norme per disciplinare talune posizioni relative al personale dei comparti Ministeri, aziende autonome, università, enti locali, servizio sanitario nazionale ed enti pubblici non economici.

Per quanto concerne la corresponsione di acconti, si rappresenta che, fatta eccezione per il comparto scuola il cui accordo è già stato applicato fin dal 1988, sono già entrati in vigore i decreti recettivi degli accordi relativi ai comparti enti pubblici non economici e Ministeri, per il cui personale l'erogazione dei miglioramenti stipendiali è già stata attivata.

Anche per i comparti delle autonomie locali, delle aziende autonome e delle università si è pervenuti all'emanazione dei relativi decreti del Presidente della Repubblica (università: decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 319; autonomie locali: decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333; aziende autonome: decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335).

Per il comparto della ricerca scientifica si sono recentemente concluse le trattative tra le parti contrattuali con la definizione di una ipotesi di accordo per la quale è in corso di attivazione il procedimento contemplato dall'articolo 18 della legge 12 giugno 1990, n. 146, mentre l'accordo sindacale del personale del servizio sanitario nazionale deve ancora completare l'iter presso la corte dei conti.

Quanto alla Polizia di Stato ed alle restanti Forze di polizia sono stati già adottati i provvedimenti relativi al rinnovo contrattuale mediante il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, e la legge 7 agosto 1990, n. 232.

Per i militari delle Forze armate, la cui revisione dei trattamenti economici è soggetta a legge, ha disposto la legge 8 agosto 1990, n. 231.

Per venire incontro alle attese del personale dei comparti del servizio sanitario nazionale e degli enti di ricerca, i cui accordi contrattuali non sono ancora definiti, e considerati anche i necessari tempi tecnici per la completa definizione formale di detti accordi contrattuali, si ravvisa la necessità e l'urgenza di autorizzare la corresponsione di acconti sui benefici stipendiali, con conguaglio in sede di erogazione delle competenze definitivamente spettanti; utilizzando parte degli accantonamenti all'uopo già previsti per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego.

Tali acconti, la cui corresponsione è subordinata alla intervenuta sottoscrizione dell'accordo, sono stati previsti in misura pari all'ottanta per cento dell'aumento stipendiale a regime per i dipendenti civili, al quale si aggiunge la completa liquidazione degli arretrati per miglioramenti stipendiali maturati alla data del 28 febbraio 1990.

Per le Forze armate è stata prevista, inoltre, dall'articolo 3, apposita disciplina in materia di trattamento di missione, che ricalca quella contenuta nell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, per il personale della Polizia di Stato; lo stesso articolo (comma 8) dispone per la proroga di un anno del termine di utilizzo delle graduatorie degli idonei per l'arruolamento straordinario degli allievi agenti della Polizia di Stato. Quanto all'articolo 5 del presente decreto-legge, va evidenziato che esso intende assolvere ad una finalità egualmente urgente e necessaria in materia di trattamento stipendiale da corrispondere - con decorrenza dal 1° luglio 1990 - ai dirigenti statali ed alle categorie ad esse collegate ed equiparate.

Le motivazioni alla base di tale contenuto-adequamento sono le medesime che hanno giustificato l'ultimo aumento stipendiale previsto dal decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37.

In pratica, per effetto di quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44 (relativo all'approvazione del rinnovo contrattuale del personale ministeriale per il triennio 1988-1990), ai dipendenti appartenenti alla nona qualifica compete - dal 1° luglio 1990 - uno stipendio iniziale annuo lordo di lire 18.071.000.

A norma dell'articolo 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 413 del 1989 e della legge di conversione n. 37 del 1990, il trattamento iniziale della nona qualifica funzionale non può superare il 92 per cento del trattamento iniziale del direttore di divisione del ruolo ad esaurimento, il cui attuale stipendio annuo lordo è fissato in lire 17.710.710 e cioè in un importo

addirittura inferiore allo stipendio annuo lordo spettante alla nona qualifica come in precedenza determinato.

Attraverso il rapporto stipendiale intercorrente tra il primo dirigente e le qualifiche del ruolo ad esaurimento (ispettore generale e direttore di divisione, che sono agganciati rispettivamente nella misura del 95 per cento e dell'85 per cento al primo dirigente) il trattamento retributivo del personale dei ruoli ad esaurimento produce ripercussioni non solo sul trattamento economico del primo dirigente, ma anche su quello delle altre qualifiche dirigenziali.

Allo scopo di reintegrare tali valori, si rende indispensabile prevedere, con decorrenza 1° luglio 1990, un adeguamento delle retribuzioni dirigenziali e di quelle da corrispondere al personale collegato o equiparato, che è stato quantificato nella misura del 15 per cento.

Nel contesto dello stesso articolo 5 si provvede inoltre a riconoscere anche alla dirigenza civile e militare, nonché alle categorie collegate ed equiparate e al personale di magistratura, la maggiorazione di lire 48.400 lorde dell'indennità integrativa speciale da corrispondere - a decorrere dal 1990 - con la tredicesima mensilità. Trattasi di beneficio già concesso al personale sottoposto a contrattazione dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, relativo all'accordo intercompartimentale per il triennio 1988-1990. La norma provvede, altresì, ad estendere allo stesso personale la copertura assicurativa già sancita per il personale ministeriale contrattualizzato nell'ipotesi di utilizzo del mezzo proprio in casi di missione.

Con l'ultimo comma dell'articolo 5, accogliendo una richiesta già favorevolmente valutata in sede parlamentare, si intende determinare l'orario ordinario di lavoro, per i dirigenti dello Stato e degli enti pubblici non economici, in trentasei ore settimanali.

La norma si rende necessaria ed urgente al fine di armonizzare su base di omogeneità la durata dell'orario dell'obbligo con riferimento a tutte le categorie della pubbli-

ca amministrazione di corrispondente livello, per le quali l'orario anzidetto è stato già normativamente stabilito anche con recenti provvedimenti.

Per la generalità del personale contrattualizzato, in relazione alle recenti intese raggiunte tra il Governo e le parti sociali, la legge 13 luglio 1990, n. 191, ha disposto che la disciplina prevista in materia di indennità integrativa speciale dalla legge 28 febbraio 1986, n. 38, e dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, sia prorogata fino alla data del 31 dicembre 1991.

L'articolo 6 intende pertanto stabilire un eguale termine di scadenza per quanto concerne il personale sottratto alla contrattazione prevista dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, nonché per quello il cui trattamento giuridico è disciplinato direttamente da disposizioni di legge.

Quanto all'articolo 7 si fa presente che l'accordo collettivo del 26 settembre 1989 stipulato fra la parte pubblica e le organizzazioni sindacali rappresentative del personale del comparto Ministeri, comprendeva una clausola (articolo 5, comma 11) secondo la quale dovrebbe essere inquadrato nella nona qualifica funzionale il personale del comparto suindicato assunto dopo aver superato il concorso per l'accesso alla qualifica di consigliere dell'ex carriera direttiva (o qualifiche equiparate e superiori).

Il presupposto della inquadrabilità era rappresentato dal superamento di concorso bandito anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Tale disposizione si ricollega a quella posta dall'articolo 1 della legge 7 luglio 1988, n. 254, che ha stabilito le categorie di impiegati, già titolari delle qualifiche di direttore aggiunto di divisione e di direttore di sezione con specifica anzianità, da inquadrare nella nona qualifica funzionale.

La disposizione in parola, originariamente compresa nell'accordo collettivo suindicato, non ha potuto essere assunta nella vigente normativa statale in tema di pubblico impiego, mediante l'emanazione di una fonte regolamentare adottata in base al

procedimento disciplinato dal combinato disposto della legge 29 marzo 1983, n. 93, e della legge 23 agosto 1988, n. 400.

In tale senso si è espresso il Consiglio di Stato in sede consultiva, esaminando lo schema di decreto presidenziale da emettere sulla base dell'accordo collettivo 26 settembre 1989 già citato (Adunanza generale 16 novembre 1989, n. 1951).

È necessario quindi ricorrere ad una fonte primaria al fine di disciplinare l'inquadramento del tipo suindicato.

Lo stesso tipo di inquadramento è stato ampiamente valutato dal Governo, ottenendo anche l'adesione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

La misura da adottare è giustificata dal fatto che deve essere data una giusta sistemazione al personale che fu sottoposto a procedure selettive in vista della nomina a posti di carriera direttiva nell'Amministrazione dello Stato.

L'inquadramento nella nona qualifica, pur nel rispetto delle maggiori anzianità riconoscibili a favore dei funzionari già inquadrati, risponde alle esigenze della salvaguardia, sul piano giuridico ed economico, di professionalità specifiche dimostrate con il superamento di procedure concorsuali, in vista della preposizione ad uffici di livello direttivo.

È opportuno che tali professionalità siano appropriatamente disciplinate, tenuto conto della loro ineliminabile utilità ai fini dell'efficienza dei servizi amministrativi statali.

Appare pertanto evidente che occorre sopperire, all'esigenza di non frapporre ulteriori indugi nella esatta definizione giuridica ed economica del personale suindicato e nel contempo rispettare l'impegno assunto in sede contrattuale.

A tale fine intende corrispondere l'articolo 7 del decreto-legge, con il quale si provvede ad inquadrare nella nona qualifica funzionale il personale appartenente all'ex carriera direttiva ministeriale assunto in base a concorsi banditi prima del 13 luglio 1980.

L'inquadramento in parola è disposto - a decorrere dal 31 dicembre 1990 - anche in soprannumero rispetto alle dotazioni organi-

che, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 1 della citata legge n. 254 del 1988.

L'articolo 8 del decreto-legge intende corrispondere ad un preciso impegno assunto dal Governo con le organizzazioni sindacali in materia di inquadramento nella nona qualifica funzionale del personale ex direttivo dipendente dall'ANAS (Azienda nazionale autonoma delle strade), dall'AIMA (Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo) e dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dalle Aziende del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

La disposizione, relativamente al personale ex direttivo dell'ANAS, dell'AIMA e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ripete al comma 1 lo stesso contenuto dell'articolo 7 dell'accluso decreto-legge per il corrispondente personale ministeriale.

Il comma 2 invece si differenzia esclusivamente per il riferimento al personale appartenente all'ex carriera direttiva assunto in esito a concorsi banditi anteriormente all'entrata in vigore della legge 22 dicembre 1981, n. 797. La diversità del termine relativo ai concorsi banditi è da porre in relazione a distinte esigenze istituzionali che hanno trovato la loro pratica disciplina nella predetta legge di settore n. 797 del 1981.

I successivi commi 3 e 4 recano la copertura finanziaria.

Gli articoli 9, 10 e 11 traggono origine da alcune clausole contenute negli accordi collettivi stipulati per il triennio 1988-1990 tra il Governo e le organizzazioni sindacali per il personale non docente del comparto università, del comparto enti locali e del comparto del servizio sanitario nazionale; clausole che il Consiglio di Stato, con distinte pronunce, ha ritenuto non rientranti nelle fonti regolamentari.

In particolare, l'articolo 9 è diretto ad alcune categorie del personale non docente dell'università. Nel concreto l'articolo 22 dell'accordo collettivo stipulato il 6 aprile 1990 - non riprodotto nel citato decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 319, di recepimento dell'accordo di cate-

goria - prefigura l'ordinamento professionale del personale suddetto.

Tra l'altro era stato previsto che il personale appartenente all'area socio-sanitaria, profilo di operatore socio-sanitario e in possesso del diploma di infermiere professionale, potesse accedere alla qualifica di assistente socio-sanitario (sesta qualifica). In tal modo si sarebbe consentito al personale qualificato professionalmente di esplicare i compiti di infermiere professionale.

L'articolo 10 riproduce la clausola relativa all'accordo del personale del comparto enti locali, secondo la quale i posti di organico costituiti nell'ambito dell'area informatica di nuova istituzione (cfr. tabella n. 3 allegata allo schema di decreto del Presidente della Repubblica recettivo dell'accordo) sono coperti, in sede di prima applicazione, mediante concorso riservato ai dipendenti degli enti, in possesso dei necessari requisiti professionali (cfr. articolo 24, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347).

Va aggiunto, inoltre, che il personale destinatario di tale riserva già peraltro esplica, di fatto, compiti di natura informatica, ancorchè sia privo della qualifica che in base alla corrispondenza orizzontale (cfr. articolo 33 dello schema di decreto del Presidente della Repubblica di recepimento dell'accordo di categoria) consentirebbe l'esatto inquadramento.

Con l'articolo 11 si intende invece adeguare il sistema di accesso nelle varie qualifiche funzionali del comparto sanitario mediante la previsione di una riserva di posti per il personale già in servizio nell'amministrazione.

L'esigenza di tale adeguamento è stata rappresentata dalle organizzazioni sindacali e recepita dal Governo e dai rappresentanti delle regioni, dell'ANCI (Associazione nazionale dei comuni italiani) e dell'UNCEM (Unione nazionale dei comuni, comunità ed enti delle montagne) in occasione della firma dell'ipotesi di accordo del comparto Sanità relativo al triennio 1988-1990.

Gli ordinamenti del personale degli altri comparti del settore pubblico già prevedo-

no un sistema di accesso privilegiato per il personale interno.

Ciò corrisponde anche ad un interesse dell'amministrazione di avvalersi degli accrescimenti di esperienze professionali mediante una più adeguata collocazione funzionale conseguente a normale procedura concorsuale rispondente a criteri di accertamento delle capacità professionali.

L'articolo in questione stabilisce che nelle procedure concorsuali debba essere prevista una riserva di posti per il personale interno nella misura massima del 50 per cento.

Demanda poi ad un successivo decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, la concreta individuazione per ogni concorso delle percentuali di riserva e dei requisiti soggettivi dei beneficiari.

Sono escluse dalla previsione di riserva le qualifiche nona, decima e undicesima riguardanti posizioni funzionali richiedenti una specializzazione professionale non acquisibile all'interno dell'organizzazione dell'ente.

Gli articoli 12 e 13 ripetono invece lo stesso contenuto di disposizioni previste nell'accordo collettivo stipulato in data 2 agosto 1989 per il triennio 1988-1990 per il personale del comparto degli enti pubblici non economici, non ammesse a registrazione da parte della corte dei conti.

L'accordo predetto è stato poi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43, senza l'inclusione delle disposizioni suddette.

In particolare, l'articolo 12 è diretto ad integrare la normativa prevista dall'articolo 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1990 mediante l'inserimento di un ulteriore comma nelle posizioni annesse al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1988, n. 285, concernente i profili professionali del personale appartenente al comparto predetto. Nello stesso contesto viene aggiunto un ulteriore comma con il quale si precisa che la decorrenza degli inquadramenti nei profili interessati ha effetto dal 1° luglio 1990.

In pratica i singoli enti, per una sola volta ed in sede di prima attuazione dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1988 (inquadramento nei singoli profili professionali), possono procedere a concorsi riservati agli impiegati in servizio per la copertura dei posti vacanti. Tali concorsi sono alternativi alla selezione e al concorso pubblico.

I posti oggetto dei concorsi riservati non possono essere superiori alla percentuale dei posti riservati a favore del personale inquadrato nelle qualifiche immediatamente inferiori a quella oggetto di concorso (le percentuali sono fissate all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1988).

L'integrazione dell'articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1988 consiste nel fissare una percentuale di riserva di posti da destinare al concorso interno del quale si è fatto cenno.

Tale percentuale è calcolata sulla base della dotazione complessiva dei profili di collaboratore di amministrazione, collaboratore tecnico, ispettore di vigilanza, collaboratore di informatica, collaboratore socio-assistenziale e collaboratore professionale.

Il numero complessivo dei posti riservabili è distribuito tra i vari profili relativamente ai quali si devono bandire i concorsi riservati. La distribuzione della quota di riserva avviene secondo le esigenze di ciascuna amministrazione.

Invero un ente può avere un maggiore numero di collaboratori amministrativi, mentre un altro potrebbe avere un rilevante numero di collaboratori di vigilanza. Quindi l'aliquota dei posti riservabile congruamente per il concorso di funzionario amministrativo nel primo ente potrebbe essere incongrua nel secondo.

Naturalmente la distribuzione dell'aliquota complessiva riservabile non implica aumenti dei posti in organico; questi sono il limite invalicabile della distribuzione dell'aliquota riservabile.

Lo stesso criterio vale per i concorsi riservati a favore degli impiegati compresi nel profilo di operatore specializzato (quin-

ta qualifica) e di assistente sanitario (sesta qualifica).

Per partecipare al concorso riservato per i profili professionali è necessario avere inoltre l'ulteriore requisito dell'appartenenza alla carriera di concetto alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411. Questa norma è preordinata al fine di permettere ai funzionari anziani della settima qualifica di avere una possibilità di avanzamento in analogia a quanto previsto dall'articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per i funzionari già appartenenti alla carriera direttiva ma estranei alla dirigenza.

Le modifiche suesposte, in particolare quelle relative alla fissazione delle percentuali dei posti da riservare al concorso interno per la prima attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1988, ed alla determinazione di requisiti di accesso, possono favorire il superamento della situazione di stallo nella quale si trovavano molti enti per quanto riguarda l'attuazione del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1988.

Con l'articolo 13 del decreto-legge si apportano determinate integrazioni all'articolo 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1990 in materia di trattamento economico da riconoscere ad alcune professionalità ricomprese nella decima qualifica funzionale (comprendente i cosiddetti professionisti) del personale del comparto degli enti pubblici non economici.

In concreto viene prevista una nuova articolazione stipendiale per la decima qualifica per la quale - ferma restando sostanzialmente la preesistente articolazione di base - si consente l'accesso, per titoli, a livelli stipendiali differenziati (mutamento dello stipendio base da lire 19.081.000 a lire 30.000.000 ed a lire 40.000.000) nel limite di contingenti rispettivamente del 40 per cento e del 20 per cento dell'organico di profilo. Siffatta innovazione costituisce il recepimento di un indirizzo già manifestato in sede parlamentare a favore della categoria in questione.

Il passaggio da due livelli differenziati di professionalità della decima qualifica funzio-

nale è disposto sul presupposto del superamento di prove concorsuali per titoli.

A tali prove sono ammessi i funzionari con sei anni di servizio effettivo nel livello iniziale (per il passaggio al primo livello differenziato) e dieci anni in servizio effettivo nel primo livello differenziato (per il passaggio al secondo livello differenziato).

Relativamente al personale in servizio al 1° luglio 1988 (data dalla quale decorrono i benefici economici per il triennio 1988-1990 ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1990) l'anzianità, quale presupposto di ammissione alla prova selettiva, è riferita alla permanenza nella qualifica, tenuto conto che anteriormente al 1° luglio 1988 non esisteva la suddivisione in tre livelli (uno comune e due differenziati) della decima qualifica.

Il periodo di effettivo servizio nella qualifica è fissato in sei anni per il passaggio al primo livello differenziato e in sedici anni per il secondo livello differenziato.

In ordine all'articolo 14 si osserva che l'articolo 301 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 787 (Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena) affida al «ragioniere» il compito, tra l'altro, di dirigere e sorvegliare il servizio contabilità.

Tale attribuzione, nel nuovo sistema organizzativo disegnato dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, è riscontrabile nel profilo professionale 13 (funzionario amministrativo contabile) appartenente all'ottava qualifica funzionale.

Peraltro nell'Amministrazione penitenziaria, per la quale pure è previsto un apposito contingente, mancano allo stato funzionari appartenenti a detto profilo, non essendosi ancora esaurita la fase di applicazione della riferita legge n. 312 del 1980.

Pertanto, al fine di assicurare l'effettività di una funzione essenziale per il corretto svolgimento dell'attività amministrativo-contabile degli istituti e servizi penitenziari, appare opportuno prevedere, con effetto immediato e per un tempo limitato, l'affidamento dei citati compiti ai funzionari (ex ragionieri) inquadrati nel profilo professionale 14 (collaboratore amministrativo-contabile).

Con l'articolo 15 si intende rendere possibile l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, circa l'utilizzazione dei segretari comunali dichiarati permanentemente inidonei all'esercizio delle funzioni nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno.

A tal fine la norma prevede l'inquadramento anche in soprannumero del personale suddetto nei ruoli dell'Amministrazione, previo accantonamento di un corrispondente numero di posti nella qualifica iniziale.

L'articolo 16 ripete una identica disposizione, già inserita nel disegno di legge (Atto Camera n. 4464) concernente misure urgenti in materia di pubblico impiego, devolvendo ad un successivo provvedimento legislativo l'adeguamento della corrispondenza dei livelli retributivi per il personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121. La decorrenza di tali adeguamenti non potrà essere anteriore al 1° gennaio 1991.

La necessità di trasferire la normativa di cui trattasi nel presente decreto-legge è stata già ampiamente valutata in sede parlamentare.

L'articolo 17 è diretto a prevedere un termine più congeniale ai fini dell'emanazione dei decreti delegati per la disciplina del personale delle bande musicali del Corpo della guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri.

Ad un'ulteriore esigenza, con carattere di necessità e di urgenza, intende sopperire l'articolo 18 che trova i propri antecedenti logici e normativi nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 marzo 1990 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 1990) con il quale è stata prorogata fino al 31 dicembre 1992 la validità di precedenti decreti presidenziali riguardanti l'individuazione di specifici settori di intervento in provincia di Milano, nonché l'attribuzione al locale prefetto dell'esercizio di

funzioni in materia di efficienza e funzionalità dell'amministrazione periferica dello Stato, anche ai fini delle selezioni concernenti le occorrenti assunzioni a tempo determinato da effettuare limitatamente alla suddetta provincia.

Le disposizioni previste nell'articolo 18, facendo leva su tale retroterra, a fronte dei risultati già conseguiti in termini più che positivi, sono dirette a conferire un assetto più coordinato e rispondente agli interventi da concretizzare per le medesime motivazioni.

È prevista, tra l'altro, la costituzione di un apposito comitato metropolitano che opera come organismo di gestione nei settori precisati dalla norma, garantendo l'osservanza di limiti ben individuati per attività da porre in essere e per la quale viene confermato l'obbligo di riferire periodicamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

La normativa proposta non comporta maggiori oneri nè diminuzioni di spesa, in quanto il finanziamento dei progetti da realizzare trova la propria corrispondenza nei fondi di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria per l'anno 1988).

Con l'articolo 19 viene elevata da dodici a ventiquattro mesi la durata del contratto di diritto privato stipulato per l'assunzione di personale impiegatizio da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nell'ambito del potenziamento dei programmi informatici dell'Amministrazione.

Con l'articolo 20 si provvede alla copertura finanziaria e alla quantificazione degli oneri di dettaglio illustrati nella relazione tecnica.

L'articolo 21, infine, dispone in ordine all'entrata in vigore del decreto-legge.

* * *

L'accluso decreto-legge viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

RELAZIONE TECNICA

La quantificazione degli oneri derivanti dall'applicazione del decreto-legge risulta dai prospetti allegati che evidenziano sia l'acconto del 50 per cento già previsto dai precedenti analoghi decreti decaduti (allegato 1) ed elevato all'80 per cento, sia quello relativo alla corresponsione del 40 per cento dei miglioramenti stipendiali maturati al 28 febbraio 1990 ora elevato al 100 per cento per il solo personale dei comparti servizio sanitario nazionale ed enti di ricerca, essendo entrati in vigore i decreti di recepimento degli accordi dei restanti comparti.

Nei predetti arretrati è inclusa sia l'*una tantum* spettante ai medici e veterinari del comparto sanità per il periodo 1° luglio 1988-31 dicembre 1989 (allegato 2), sia l'aumento stipendiale del 15 per cento dal 1° luglio 1990 per la dirigenza nonché la maggiorazione di lire 48.400 lorde dell'indennità integrativa speciale da corrispondere, a decorrere dal 1990, con la tredicesima mensilità, alle categorie di personale non soggette alla contrattazione (allegato 3).

L'onere derivante dal riconoscimento dell'ulteriore 60 per cento dei miglioramenti stipendiali al 28 febbraio 1990, pari a 510 miliardi (rispetto al 40 per cento riconosciuto dal decreto-legge n. 264 del 1990) risulta considerato nel decreto-legge 13 novembre 1990, n. 326, con il quale sono state definite le modalità di copertura dell'accordo di lavoro dei comparti sanità ed enti di ricerca.

Non è confermata la disposizione riguardante il trasferimento di 2.028 miliardi per le autonomie locali, previsto dal decreto-legge n. 264 del 1990 essendo stato pubblicato il decreto di recepimento dell'accordo sindacale e tenendo conto che dovranno essere, comunque, fatti salvi gli effetti dello stesso decreto-legge n. 264 del 1990.

Va notato che le norme di copertura, contenute nei decreti di recepimento degli accordi di lavoro del personale delle aziende autonome, delle autonomie locali e delle università, sono state definite sulla base degli acconti previsti dal decreto-legge n. 264 del 1990, vigente al momento dell'inoltro dei decreti stessi alla Corte dei conti. Successivamente è intervenuto il decreto-legge n. 264 del 1990 che ha apportato un incremento degli acconti sui miglioramenti stipendiali a regime (da 50 per cento all'80 per cento).

Per quanto concerne l'inquadramento nella zona qualifica funzionale del personale del comparto Ministeri, la quantificazione del relativo onere (11.200 milioni) è stata effettuata sulla base del costo unitario e delle unità di personale interessato.

Il costo unitario, pari a lire 4 milioni annui, è stato determinato per differenza fra i trattamenti economici, comprensivi di stipendio iniziale, 13^a mensilità, indennità integrativa speciale, competenze accessorie ed oneri riflessi, spettanti dal 1° luglio 1990, al personale della nona e della ottava qualifica funzionale.

Il numero degli interessati, stimato in 2.800 unità, è stato determinato sulla base dei seguenti criteri:

la consistenza complessiva della settima qualifica funzionale al 1° gennaio 1989 risulta pari a circa 20.000 unità; poichè la predetta consistenza è composta per due terzi da personale appartenente alla ex carriera di concetto, non interessato al passaggio alla nona qualifica funzionale, il personale appartenente alla ex carriera direttiva è costituito dal restante un terzo (6.700);

ipotizzando una distribuzione uniforme nel tempo nel periodo 1977-1989 e tenuto conto che il personale destinatario del passaggio di qualifica è quello assunto fino al 1982, l'entità delle unità beneficiarie si riduce a 3.100 (pari ai sei tredicesimi di 6.700) che va poi ridotto del personale non interessato per promozione, dimissioni o altra causa (stimato nel 10 per cento).

L'onere può pertanto così determinarsi:

lire 4.000.000 × 2.800 unità = 11.200 milioni.

Si precisa, inoltre, che la parziale copertura degli oneri (lire 7.600 milioni) derivanti dall'iniziativa, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1991 ed esercizi successivi del fondo iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6868 del bilancio di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, è connessa con la circostanza che la norma di inquadramento dei funzionari direttivi nella nona qualifica funzionale, originariamente inserita nell'accordo contrattuale relativo al triennio 1988-90 per il comparto Ministeri, è stata espunta dall'accordo stesso, a seguito dei rilievi formulati dal Consiglio di Stato, per formare oggetto di apposito provvedimento legislativo. Pertanto, la copertura di cui sopra è direttamente legata alla medesima finalità per la quale è stata preconstituita.

L'allegato 4 evidenzia l'onere finanziario relativo al personale destinatario dell'articolo 8.

Circa l'articolo 18, riguardante progetti di recupero di efficienza e produttività delle pubbliche amministrazioni, va evidenziato che la proposta, come precisato nella relazione illustrativa, non comporta maggiori oneri nè diminuzione di spesa, in quanto il finanziamento dei progetti da realizzare trova la propria corrispondenza nei fondi di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria per l'anno 1988).

Con l'articolo 19 si eleva a ventiquattro mesi la durata del contratto di diritto privato delle 2.000 unità di personale impiegatizio del Ministero del lavoro.

La norma implica un onere di circa 89 miliardi, i quali vengono posti a carico delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Il predetto onere è di 67 miliardi per l'esercizio 1991 e di 22 miliardi per l'esercizio 1992.

ALLEGATO 1
(articolo 1, comma 1)

PUBBLICO IMPIEGO

Contratti 1988-1990: Anticipazione, dal 1° marzo 1990, dei benefici stipendiali pari all'80 per cento delle misure mensili spettanti a regime

Comparti	Unità	Incremento tabellare a regime		anticipazione proposta 80 per cento (*) (misure mensili)	Onere lordo 1990 11 mensilità (miliardi)
		Annuo	Mensile		
Università	53.879	2.880.000	240.000	120.000	131,18
Aziende	296.742	2.880.000	240.000	120.000	722,48
Comuni - Province	640.093	2.658.000	221.500	110.750	1.621,97
Regioni	69.276	3.424.200	285.350	142.675	226,14
Sanità	571.363	3.036.000	253.000	126.500	1.653,71
Sanità: Medici	86.302	7.512.000	626.000	313.000	618,05
Ricerca	15.546	3.240.000	270.000	135.000	48,02
Corpi di polizia	255.697	-	-	1.430.000	417,00
Forze armate	126.685	-	-	1.540.000	222,00
Totale ..	2.115.583				5.660,55

(*) Per i Corpi di polizia e per le Forze armate è stato considerato un miglioramento ragguagliato ai benefici maturati.

Per i medici si tiene conto dei soli benefici stipendiali iniziali.

ALLEGATO 2
(articolo 1, comma 1)

PUBBLICO IMPIEGO

Contratti 1988-1990: Corresponsione del 40 per cento dei benefici tabellari maturati nel periodo 1° luglio 1988 - 28 febbraio 1990

Comparti	Unità	Incremento medio dal 1° luglio 1988		Incremento medio dal 1° ottobre 1989		Incremento medio complessivo 1°-7-88/28-2-90	Acconto proposto 40% (*)	Onere lordo (miliardi)
		Annuo	Mensile	Annuo	Mensile			
Università	53.879	363.336	30.278	1.710.216	142.518	1.339.556	535.822	33,28
Aziende	296.742	363.204	30.267	1.710.108	142.509	1.339.326	535.730	183,26
Comuni, Province ..	640.093	328.800	27.400	1.560.000	130.000	1.218.400	487.360	405,54
Regioni	69.276	420.000	35.000	1.980.000	165.000	1.550.000	620.000	55,84
Sanità	571.363	304.872	25.406	1.219.080	101.590	1.016.036	406.414	301,87
Medici	86.302	—	—	—	—	1.227.371	927.371	104,04
Ricerca	15.546	410.616	34.218	1.930.920	160.910	1.512.948	605.179	12,23
Totale ...	1.733.201	—	—	—	—	—	—	1.096,07

(*) Per i medici il beneficio comprende l'una tantum (articolo 42) in misura intera.

ALLEGATO 3

RIEPILOGO ONERI DIRIGENZA PER MIGLIORAMENTI STIPENDIALI
dal 1° luglio 1990
(in miliardi)

CATEGORIE	Unità al 1° gennaio 1989	1990			1990
		Stipendio + 15% 1° luglio 1990	Trattamento accessori + 15%	Onere 1990 (con oneri riflessi)	Onere 1991 (con oneri riflessi)
Dirigenti Ministeri					
Aziende e personale R.E.	10.892	32,2	7,4	43,0	82,5
Forze armate e Corpi polizia	12.155	41,0	2,2	47,2	88,8
Professori e ricercatori uni- versitari	46.133	113,1	0	123,8	229,9
Beneficio articolo 7 decreto del Presidente della Re- pubblica n. 395 del 1988 (lire 48.400 su indennità integrativa speciale e 13 ^a mensilità (*)	69.180	186,3	9,6	217,9	405,1
Totale ...	69.180	186,3	9,6	217,9	405,1

(*) Compresi n. 8.477 magistrati.

ALLEGATO 4
(articolo 8)

L'articolo 8 riguarda il personale delle Aziende dello Stato, in particolare ANAS, AIMA, Monopoli ed Aziende autonome del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e prevede l'inquadramento della nona qualifica funzionale del personale appartenente alla ex carriera direttiva, a decorrere dal 31 dicembre 1990.

Per la valutazione del conseguente onere è stato necessario promuovere un'indagine *ad hoc* in merito all'entità del personale interessato, sulla base dei dati forniti dalle varie Amministrazioni.

Si è pertanto pervenuti alla seguente determinazione:

ANAS	21
AIMA	3
Monopoli	10
Poste e telecomunicazioni (in esito a concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 797 del 1981)	425
Totale ...	<u>459</u>

Pertanto, poichè la differenza annua di trattamento economico tra nono e ottavo livello ammonta, mediamente, a lire 4.930.000, al netto degli oneri sociali, come si evince dal prospetto seguente:

Tabellare	L. 2.540.000
13 ^a mensilità	» 212.000
Indennità integrativa speciale	» 140.000
Competenze accessorie (straordinario e indennità varie)	» 1.318.000
Totale ...	<u>L. 4.210.000</u>

l'onere, comprensivo degli oneri sociali, nell'ipotesi predetta ammonta a:

1990	$L. (4.210.000 \times 459 \times 1,1528)$	= L. 6.103.175
	365	
1991	$L. (4.210.000 \times 459 \times 1,1528)$	= L. 2.227.659.200

L'articolo 9 riguarda il personale non docente del comparto università e le disposizioni ivi previste non danno luogo ad oneri finanziari che necessitano di stanziamenti aggiuntivi.

Infatti, il comma 1, nella previsione di attribuire il profilo di «assistente socio-sanitario», nell'ambito delle vacanze organiche, al personale che riveste il profilo di «operatore socio-sanitario», contempla una mera riserva di posti.

Analogamente, il comma 2 prevede una medesima riserva per il personale inquadrato nella settima qualifica che, in possesso dei titoli previsti, deve essere inquadrato, ad esaurimento degli aventi diritto, nella ottava qualifica funzionale.

Stessa riserva è stabilita dal comma 3 per l'accesso al profilo professionale, ascritto a qualifica funzionale superiore rispetto a quella rivestita, man mano che si rendono disponibili i posti e fino ad esaurimento degli aventi diritto.

L'articolo 11 riguarda il personale del comparto Sanità e non implica oneri finanziari aggiuntivi: infatti è sanzionata una mera riserva di posti per l'accesso ad alcune posizioni funzionali, superiori, nei confronti del personale in servizio di ruolo così come previsto per i dipendenti civili dello Stato dalla legge n. 312 del 1980.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, recante corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 26 marzo 1990, n. 60, 25 maggio 1990, n. 123, 24 luglio 1990, n. 200, e 22 settembre 1990, n. 264.

Decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 1990.

Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare con carattere di immediatezza la corresponsione degli anticipi sui miglioramenti economici conseguenti ai rinnovi contrattuali per i pubblici dipendenti e di dover adeguare, entro limiti strettamente necessari, i trattamenti stipendiali dei dirigenti statali e delle categorie ad essi collegate ed equiparate, nonché di definire le posizioni di talune categorie del personale dei Ministeri, delle aziende e delle amministrazioni autonome, dell'Università, degli enti locali, del Servizio sanitario nazionale e degli enti pubblici non economici, in connessione con il quadro contrattuale già definito dai rispettivi accordi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 novembre 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Per il personale appartenente ai comparti di contrattazione collettiva previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, è autorizzata la corresponsione di un acconto mensile, a decorrere dal 1° marzo 1990, pari all'80 per cento dei miglioramenti stipendiali annui lordi a regime previsti dai rispettivi accordi di comparto per il triennio 1988-1990, per i quali sia intervenuta

la sottoscrizione di cui all'articolo 6, ottavo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93. Per lo stesso personale è autorizzata altresì la corresponsione, sempre a titolo di acconto sui benefici contrattuali, di un importo pari al 100 per cento dei miglioramenti stipendiali previsti dai rispettivi accordi di comparto maturati al 28 febbraio 1990. Al personale medico e veterinario di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, l'*una tantum* prevista dall'accordo di comparto per il periodo 1° luglio 1988-31 dicembre 1989 è corrisposta per intero.

2. Gli enti appartenenti al comparto di contrattazione collettiva previsto dall'articolo 6 del citato decreto n. 68 del 1986 provvedono ad erogare gli acconti di cui al comma 1, utilizzando le disponibilità dei propri bilanci provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite nei propri bilanci in relazione alle specifiche attività degli enti stessi.

3. Gli acconti del 100 per cento e dell'80 per cento previsti dal comma 1 sono comprensivi degli acconti eventualmente corrisposti allo stesso titolo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 costituiscono atto di indirizzo e coordinamento nei confronti delle regioni a statuto ordinario che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano ancora adottato i provvedimenti di propria competenza in relazione a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333.

Articolo 2.

1. Per gli enti sottoindicati i trasferimenti dello Stato previsti dalle disposizioni vigenti sono così integrati:

a) lire 282 miliardi per le regioni a statuto ordinario, da ripartirsi in proporzione alle quote attribuite a ciascuna regione per l'anno 1989 a titolo di fondo comune regionale;

b) lire 2.678 miliardi per gli enti del Servizio sanitario nazionale, da attribuirsi con le stesse modalità del Fondo sanitario di parte corrente per l'anno 1990.

Articolo 3.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1990, per il personale militare dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica, sino al grado di tenente colonnello compreso, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, le misure intere lorde giornaliere dell'indennità di missione sono le seguenti:

a) livello quinto, sesto, sesto- <i>bis</i> , settimo, ottavo e ottavo- <i>bis</i>	L.	39.600;
b) livello quarto e inferiori	L.	28.800.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1990, al personale di cui al comma 1, per incarichi di missioni di durata superiore a dodici ore, compete il rimborso delle spese documentate, mediante fattura o ricevuta fiscale, per il pernottamento in albergo della categoria consentita e per uno o due pasti giornalieri, nel limite di lire trentamila per il primo pasto e di complessive sessantamila per i due pasti. Per incarichi di durata non inferiore a otto ore compete il rimborso di un solo pasto.

3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, compete un importo pari al trenta per cento delle vigenti misure delle indennità orarie e giornaliere. Non è ammessa in ogni caso opzione per l'indennità di trasferta in misure, orarie o giornaliere, intere.

4. Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso delle spese per il pernottamento in residenza turistico-alberghiera, di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, semprechè risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località.

5. I limiti di spesa per i pasti di cui al comma 2 sono rivalutati annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 1991, in relazione ad aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

6. Il personale delle diverse qualifiche e gradi, inviato in missione al seguito e per collaborare con dipendenti di qualifica o grado più elevati o facente parte di delegazione ufficiale dell'amministrazione, può essere autorizzato, con provvedimento motivato, a fruire dei rimborsi e delle agevolazioni previste per il dipendente in missione di qualifica o grado più elevati.

7. Al personale in trasferta che, nella località di missione, non possa consumare i pasti o pernottare per comprovate esigenze di servizio, risultanti dal provvedimento con cui la missione stessa è disposta, compete l'indennità di missione nella misura prevista dal comma 1 per ogni ventiquattro ore di permanenza fuori sede ed in ragione di un ventiquattresimo per le ore residuali ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni. L'indennità è ridotta del cinquanta per cento qualora il dipendente in missione è tenuto, a seguito di provvedimento dell'amministrazione, a fruire di vitto ed alloggio gratuiti forniti dall'amministrazione medesima.

8. Il termine di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, è prorogato di un anno.

Articolo 4.

1. Gli acconti corrisposti in applicazione del presente decreto saranno conguagliati in sede di attribuzione delle competenze definitivamente spettanti.

Articolo 5.

1. Gli stipendi iniziali annui lordi dei dirigenti civili e militari dello Stato, delle categorie di personale ad essi equiparate, nonchè dei

dipendenti che godono dei trattamenti commisurati o rapportati a quelli dei dirigenti, risultanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, sono incrementati del quindici per cento con decorrenza 1° luglio 1990.

2. Alle categorie di personale destinatario dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, si applica l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395. Si applica altresì l'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44.

3. L'orario ordinario di lavoro dei dirigenti delle amministrazioni civili dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonchè dei dirigenti degli enti pubblici non economici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551, è stabilito in 36 ore settimanali. È soppressa la disposizione prevista dall'articolo 20, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Articolo 6.

1. La normativa prevista dalla legge 24 febbraio 1986, n. 37, in materia di indennità integrativa speciale è prorogata fino alla data del 31 dicembre 1991 per i dipendenti dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche, sottratti alla contrattazione collettiva prevista dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, e per il personale il cui trattamento giuridico è disciplinato direttamente da disposizioni di legge.

Articolo 7.

1. Il personale appartenente al comparto Ministeri assunto in esito a concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, per le qualifiche dell'ex carriera direttiva di consigliere o equiparate e superiori, nonchè il personale che lo precede in ruolo, è inquadrato nella nona qualifica funzionale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 7 luglio 1988, n. 254, con effetto dal 31 dicembre 1990.

Articolo 8.

1. Il personale dipendente dall'Azienda nazionale autonoma delle strade e dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo e dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, assunto in esito a concorsi, banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, per le qualifiche dell'ex carriera direttiva di consigliere o equiparate e superiori, nonchè il personale che lo precede in ruolo, è inquadrato nella nona qualifica funzionale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 7 luglio 1988, n. 254, con effetto dal 31 dicembre 1990.

2. L'inquadramento previsto dal comma 1 opera, con le stesse decorrenze e modalità, per il personale delle aziende autonome del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che abbia conseguito l'accesso a qualifiche della ex carriera direttiva in esito a concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 22 dicembre 1981, n. 797, nonché per il personale che lo precede in ruolo.

3. All'onere complessivo derivante dall'attuazione del presente articolo valutato in lire 6.065.000 per l'anno 1990 ed in annue lire 2.213.540.000 a decorrere dall'anno 1991, si provvede:

a) quanto a lire 280.000 per l'anno 1990 ed a lire 102.000.000 a decorrere dall'anno 1991, relativamente all'ANAS, a carico del capitolo 101 dello stato di previsione della spesa della predetta Azienda per l'anno finanziario 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi;

b) quanto a lire 133.000 per l'anno 1990 ed a lire 48.540.000 a decorrere dall'anno 1991, relativamente ai Monopoli, a carico del capitolo 101 dello stato di previsione della spesa della predetta Amministrazione per l'anno finanziario 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi;

c) quanto a lire 5.652.000 per l'anno 1990 ed a lire 2.063.000.000 a decorrere dall'anno 1991 per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 147 dello stato di previsione della spesa della predetta Amministrazione per l'anno finanziario 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 9.

1. Il profilo di «assistente socio-sanitario» della sesta qualifica dell'area funzionale socio-sanitaria per lo svolgimento delle mansioni di «infermiere professionale» è attribuito, nell'ambito delle vacanze organiche nel predetto profilo, al personale appartenente all'area funzionale socio-sanitaria, con profilo di «operatore socio-sanitario», che abbia superato l'esame di Stato per il conseguimento del diploma di infermiere professionale e ne faccia domanda entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per l'attribuzione del predetto profilo è data precedenza al personale che abbia conseguito il diploma di infermiere professionale in data più remota; a parità di data, si tiene conto del punteggio riportato nell'esame di Stato ed, a parità di punteggio, della maggiore anzianità di effettivo servizio nell'espletamento delle mansioni di infermiere generico.

2. Il personale rivestente i profili di «collaboratore tecnico» dell'area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria di settima qualifica, di «collaboratore amministrativo», «collaboratore amministrativo direttore di mensa e/o casa», «collaboratore contabile» dell'area funzionale amministrativo-contabile della medesima settima qualifica

funzionale, di «collaboratore di elaborazione dati» dell'area funzionale delle strutture di elaborazione dati, di «collaboratore di biblioteca» dell'area funzionale delle biblioteche e di «collaboratore di ufficio tecnico» dell'area funzionale dei servizi generali tecnici e ausiliari - gruppo degli uffici tecnici - della stessa settima qualifica, munito del diploma di laurea o in servizio alla data del 1° luglio 1979 con le predette professionalità, è inquadrato, secondo l'anzianità di ruolo e con effetto dalla data del provvedimento di inquadramento, nei profili professionali corrispondenti di ottava qualifica funzionale, nei limiti delle dotazioni organiche stabilite per i profili medesimi, fino ad esaurimento degli aventi diritto.

3. Il personale appartenente alla sesta qualifica funzionale, rivestente i profili di «assistente amministrativo», «assistente contabile», «assistente tecnico», «assistente di elaborazione dati», «assistente bibliotecario», «assistente poligrafico», «assistente di ufficio tecnico», in servizio alla data del 1° luglio 1979, che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, una anzianità di servizio di almeno sei anni nei predetti profili, accede al profilo professionale della qualifica funzionale immediatamente superiore dell'area funzionale corrispondente a quella di appartenenza, previo superamento di corso di aggiornamento professionale, con esame finale, organizzato dalle singole università o istituzioni secondo programmi definiti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, nell'ambito dei posti vacanti e disponibili, secondo l'ordine di iscrizione nella graduatoria degli idonei ed, in prosieguo, man mano che si rendono disponibili i posti medesimi, fino ad esaurimento degli aventi diritto.

4. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano al personale non docente del comparto delle università.

Articolo 10.

1. I posti di organico relativi ai profili professionali dell'area informatica di nuova istituzione sono coperti, in prima applicazione delle disposizioni istitutive dell'area informatica e di individuazione dei profili professionali afferenti all'area stessa, mediante concorso interno riservato integralmente ai dipendenti in possesso dei requisiti prescritti secondo la disciplina stabilita dall'articolo 24, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347.

Articolo 11.

1. I bandi di concorso per la copertura dei posti vacanti nelle piante organiche provvisorie o definitive dei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale, con esclusione delle posizioni funzionali relative al nono, decimo e undicesimo livello retributivo, devono prevedere una riserva nei confronti del personale in servizio di ruolo, nella misura massima del 50 per cento, arrotondabile all'unità superiore. Con

decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono indicati la percentuale dei posti riservati per i singoli concorsi, nonché i requisiti richiesti al personale in servizio per accedere ai relativi concorsi, in conformità a quanto previsto per i dipendenti civili dello Stato dalla legge 11 luglio 1980, n. 312.

Articolo 12.

1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«3. Nelle proposizioni annesse al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1988, n. 285, dopo il primo comma dell'articolo 8 è aggiunto il seguente:

“Per i profili di collaboratore di amministrazione, collaboratore tecnico, ispettore di vigilanza, collaboratore di informatica, collaboratore socio-assistenziale e collaboratore professionale, assistente sanitario e operatore specializzato, i concorsi interni per il passaggio al profilo di qualifica immediatamente superiore sono espletati per titoli ed esami per un numero di posti complessivo pari al 25 per cento della dotazione organica complessiva dei citati profili di provenienza. A tali concorsi sono ammessi i dipendenti appartenenti agli anzidetti profili in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 7, comma secondo. Per l'ammissione al concorso riservato per il profilo di funzionario di amministrazione, in aggiunta ai requisiti di cui agli articoli 1, comma primo, e 7, comma secondo, è richiesta l'appartenenza alla categoria di concetto alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411. Contestualmente all'attribuzione dei nuovi profili ai vincitori dei concorsi interni, sono inquadrati nei medesimi profili dell'ottava qualifica i vincitori di concorsi per funzioni di collaborazione direttiva; sono altresì inquadrati nel profilo per il quale è prescritto il possesso del titolo abilitante all'iscrizione all'albo professionale i vincitori dei concorsi per i quali è richiesto tale requisito”.

4. Gli inquadramenti derivanti dall'applicazione del comma 3 hanno effetto dal 1° luglio 1990 e comunque devono essere realizzati entro la vigenza contrattuale».

Articolo 13.

1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43, dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:

«12. Gli enti istituiscono, con effetti economici dal 1° luglio 1990, per ciascuna professionalità ricompresa nella decima qualifica funzionale due livelli differenziati di professionalità, oltre l'iniziale, per un contingente pari al 40 per cento ed al 20 per cento della dotazione organica di ciascuna delle predette professionalità.

13. Ai predetti livelli differenziati di professionalità sono attribuiti rispettivamente i trattamenti iniziali annui lordi di lire 30.000.000 e di lire 40.000.000, ferme restando le maggiorazioni stipendiali previste al comma 7.

14. L'accesso ai livelli differenziati di professionalità avviene per concorso per titoli cui possono partecipare gli appartenenti di ciascuna professionalità della decima qualifica funzionale con almeno sei anni di effettivo servizio nel livello iniziale e dieci nel primo livello differenziato; per il personale in servizio al 1° luglio 1988, rispettivamente, sei e sedici anni nella qualifica.

15. Nel passaggio al livello retributivo superiore competono, oltre al nuovo trattamento stipendiale, le maggiorazioni maturate ai sensi del comma 8 ed il salario di anzianità di cui all'articolo 15».

Articolo 14.

1. All'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 301 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 787, provvedono anche i funzionari inquadrati nel profilo professionale 14 (collaboratore amministrativo contabile) fino alla completa attuazione della legge 11 luglio 1980, n. 312, e comunque non oltre il 31 dicembre 1990.

2. Limitatamente al periodo di effettivo svolgimento delle funzioni indicate nel comma 1 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1990, al personale interessato compete, in aggiunta al trattamento in godimento, un compenso mensile non utile a pensione di lire 300.000 lorde.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 500 milioni per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari in favore della Giustizia».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 15.

1. All'inquadramento previsto dall'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, si provvede in soprannumero, con le modalità previste dal primo e secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1981, n. 551, con compensazione delle posizioni soprannumerarie mediante indisponibilità di un corrispondente numero di posti nella qualifica iniziale.

Articolo 16.

1. Per il personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, l'adeguamento della corrispondenza dei

livelli retributivi con le funzioni attribuite alle qualifiche ed ai gradi, secondo l'equiparazione prevista dalle disposizioni vigenti, sarà effettuato con apposito provvedimento legislativo con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1991.

2. Ai fini della predisposizione dell'atto di iniziativa del Governo, il Ministro dell'interno acquisirà, per il personale della Polizia di Stato e per quello ad esso equiparato, il parere di un'apposita commissione e, per il personale delle altre Forze di polizia, i pareri dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena e della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste.

3. La commissione di cui al comma 2, istituita con decreto del Ministro dell'interno, è composta da un Sottosegretario di Stato per l'interno che la presiede o, per sua delega, da un dirigente generale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, da due dirigenti del Dipartimento della funzione pubblica, da due dirigenti del Ministero del tesoro e da quattro dirigenti in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, nonchè da quattro rappresentanti ripartiti fra le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale in proporzione al numero delle deleghe.

4. Ai fini della formulazione del parere di cui al comma 2, i Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, la Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena e la Direzione generale dell'economia montana e delle foreste sentiranno gli organi di rappresentanza secondo le normative previste dai rispettivi ordinamenti.

5. Il provvedimento legislativo di cui al comma 1 non dovrà determinare disallineamenti con quanto stabilito per gli altri pubblici dipendenti in attuazione dell'ottavo comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e dovrà tener conto delle peculiari progressioni di carriera e dei benefici aggiuntivi attribuiti alle Forze di polizia.

Articolo 17.

1. I decreti di cui al comma 1 dell'articolo 11-ter del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, sono emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 18.

1. Ai fini della predisposizione e dell'attuazione dei progetti per recuperare efficienza e produttività nella pubblica amministrazione, nella provincia di Milano può essere costituito mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, un comitato metropolitano presieduto dal prefetto, composto dai dirigenti degli uffici periferici dello Stato e integrato da due esperti nominati dal Ministro per la funzione pubblica.

2. In particolare, il comitato metropolitano, ai fini di cui al comma 1, nell'ambito della quota parte dei finanziamenti assegnati ai progetti con utilizzo dei fondi di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67:

a) individua le cause che impediscono il rapido ed efficace dispiegamento dell'azione amministrativa verificando la funzionalità, l'efficienza e la produttività delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato nella provincia;

b) sperimenta idonee procedure operative, eventualmente in deroga a quelle vigenti, intese a rendere più snella ed efficace l'azione amministrativa;

c) si avvale di centri specializzati pubblici o a partecipazione pubblica, o di enti o istituti privati particolarmente esperti nel settore.

3. I progetti, in materia di organizzazione e miglioramento dei servizi, possono essere anche a carattere integrato fra le diverse amministrazioni statali, dalle quali dipendono gli uffici periferici.

4. Il comitato metropolitano, sempre ai fini predetti, correlativamente alla durata di ciascun progetto, può assumere, in via sperimentale, personale con contratto a termine, a tempo pieno o parziale, entro un limite di spesa non superiore al cinque per cento dei fondi assegnati per l'attuazione del progetto. A tal fine non trova applicazione il disposto dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

5. Il Ministro per la funzione pubblica, su richiesta motivata del comitato metropolitano, può autorizzare una deroga al limite predetto.

6. L'assunzione del personale avviene mediante ricorso alle graduatorie degli idonei per concorsi banditi in ambito locale dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Qualora le graduatorie non sussistano oppure siano esaurite, il comitato metropolitano, entro i limiti indicati nei commi 4 e 5, procede all'assunzione attraverso selezione dei candidati in possesso dei titoli professionali preventivamente determinati dallo stesso comitato in rapporto alle mansioni richieste. La selezione è effettuata con questionari a risposta multipla o prove tecnico-pratiche. È garantita in ogni caso la pubblicità del reclutamento.

7. Per la realizzazione dei progetti il comitato metropolitano può stabilire forme di incentivazione a favore del personale incaricato dell'esecuzione del progetto medesimo, nel rispetto della quota parte di finanziamento destinata a tale scopo. Il riconoscimento degli incentivi è incompatibile con emolumenti fruiti dal personale agli stessi fini ed aventi pari natura.

8. Per l'elaborazione e l'attuazione dei progetti interagenti con gli uffici periferici statali, il comitato metropolitano può raggiungere intese con gli enti locali e con gli enti pubblici nazionali o territoriali.

9. Le attrezzature ed i beni acquisiti ed utilizzati per l'esecuzione dei progetti possono entrare a far parte, previa verifica di funzionalità, del patrimonio indisponibile delle amministrazioni interessate.

10. Il comitato metropolitano riferisce periodicamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica sullo svolgimento delle iniziative intraprese e sui risultati conseguiti.

11. Le determinazioni del comitato metropolitano che, limitatamente alla provvista di beni e servizi necessari all'attuazione dei progetti, possono essere assunte anche in deroga alle norme di contabilità dello Stato, vengono adottate con decreto del prefetto, previo parere favorevole del dirigente dell'ufficio o degli uffici periferici dello Stato interessati.

12. Il controllo sui decreti adottati dal prefetto è esercitato dalla delegazione regionale della Corte dei conti.

Articolo 19.

1. È elevata da dodici a ventiquattro mesi la durata del contratto di diritto privato stipulato per l'assunzione, prevista dall'articolo 9 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, di 2.000 unità di personale impiegatizio. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 67 miliardi per l'esercizio 1991 e lire 22 miliardi per l'esercizio 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4577 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1990 e corrispondente capitolo per gli anni successivi, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Articolo 20.

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, escluso quello di cui agli articoli 8 e 14, valutato in lire 4.947 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 416.200 milioni a decorrere dall'anno 1991, si provvede per l'anno 1990, quanto a lire 1.200 miliardi mediante utilizzo delle somme conservate in conto residui, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 10 novembre 1989, n. 367, sul capitolo 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno e, quanto a lire 3.747 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto sul medesimo capitolo 6868 per l'anno medesimo. Per gli anni 1991 e 1992 si provvede:

a) quanto a lire 3.600 milioni, all'uopo utilizzando parte delle proiezioni per gli stessi anni 1991 e 1992 dell'accantonamento «Soppressione dei ruoli ad esaurimento previsti dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e disposizioni in materia di pubblico impiego» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990;

b) quanto a lire 412.600 milioni, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1991 ed esercizi successivi del fondo iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al detto capitolo 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 5, 11 e 12, provvedono gli enti pubblici interessati, all'uopo utilizzando le disponibilità dei propri bilanci provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite nei propri bilanci in relazione alle specifiche attività degli enti stessi.

Articolo 21.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1990.

COSSIGA

ANDREOTTI - CARLI - GASPARI -
CIRINO POMICINO - VASSALLI -
RUBERTI - DE LORENZO

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI